

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

PRESIDENTE. Onorevole Fossa, se ha da fare una proposta la mandi al banco della Presidenza.

L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI, relatore. Relativamente all'emendamento dell'onorevole Fossa la Giunta crede non potersi accettare.

Quando una legge è pubblicata, deve avere la sua esecuzione; e se nel titolo delle disposizioni transitorie si dispone, che il Governo debba raccogliere i pareri delle rappresentanze comunali e provinciali, non per ciò deve dirsi che per tale inchiesta non possano bastare due anni, a meno che non si abbia fede all'efficacia dei nostri ordinamenti.

Il Governo ha tutti i mezzi per mettere in mora le rappresentanze comunali e provinciali ad emettere il parere loro richiesto: e di fatti la legge comunale e provinciale espressamente stabilisce che, allorchando interpellate, le dette rappresentanze non rispondano, si ritengono assenzienti alle proposte governative.

Il timore adunque dell'onorevole Fossa, che le autorità locali possano ritardare, oltre il bisogno, l'applicazione della legge, e che possano trascorrere inutilmente parecchi anni per fatto delle rappresentanze comunali e provinciali, mi sembra mal fondato, a giudicarne dall'andamento regolare delle cose.

È da tenersi presente che trattasi di applicare vincoli in province, dove vincoli non furono imposti finora; perlocchè è necessario, che il potere esecutivo, prima di mettere in esecuzione la legge, sia posto in condizione di avere precisa conoscenza dei luoghi, sui quali possa la legge avere applicazione. Posto ciò, la Giunta prega l'onorevole Fossa a non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Fossa propone un'aggiunta all'articolo 35 così concepita:

« In ogni caso, l'applicazione di detta disposizione non potrà ritardarsi oltre i due anni dalla pubblicazione della presente legge. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

FOSSA. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FOSSA. Per quanto io non possa convenire in molte delle cose dette dall'onorevole relatore della Commissione, perciocchè sia evidente che con la mia proposta non mirava a far sì che fossero troppo presto spinti gli atti dell'accertamento dei vincoli, ma ad ottenere che le operazioni non andassero all'infinito, e che per qualche parte del paese la legge non dovesse restare lettera morta, in vista delle esplicite e rassicuranti dichiarazioni dell'onorevole ministro, che non vi saranno inde-

biti ritardi nè tolleranze o concessioni che possano offendere il principio dell'unificazione e dell'eguaglianza di trattamento tra province e province del regno, prendo atto delle dichiarazioni stesse, e ritiro la proposta.

PRESIDENTE. Va benissimo; poichè la ritira, metto ai voti l'articolo 36:

« In quelle province in cui non sono leggi forestali, le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge cominceranno ad applicarsi tostochè il Governo avrà raccolto i pareri delle rappresentanze provinciali e comunali. »

(È approvato.)

Ora il ministro propone un nuovo articolo che sarebbe l'articolo 37.

Ne do lettura:

« Alle Commissioni indicate nell'articolo 2 della legge 4 luglio 1874, n° 2011, è sostituito il Comitato forestale stabilito con la presente legge. »

CANCELLIERI, relatore. Prima che sia votato l'articolo proposto dall'onorevole ministro, pregherei la Camera di voler votare un nuovo articolo in sostituzione di un emendamento dell'onorevole Sella, che fu ritirato, prendendosi atto delle dichiarazioni da me fatte per mandato della Giunta in una delle precedenti tornate.

L'articolo sarebbe il seguente:

« Il divieto di dissodamento non è applicabile ai terreni compresi nella zona superiore alla vegetazione del castagno, quante volte si trovino già ridotti a coltura agraria, salva l'applicazione dell'articolo 7. »

Quest'articolo prenderebbe il posto successivo a quello votato.

PRESIDENTE. Precede quello del ministro?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Sì.

PRESIDENTE. Allora sarà il 37.

Ne do nuovamente lettura:

« Il divieto, ecc. » (*Vedi sopra*)

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo 37.

(La Camera approva.)

« Art. 38. Alle Commissioni indicate nell'articolo 2 della legge 4 luglio 1874, n° 2011, è sostituito il Comitato forestale stabilito con la presente legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Lungo la discussione, io mi era impegnato di fare qualche cosa per affrettare e migliorare l'esecuzione della legge 4 luglio 1874 riferibile ai beni incolti dei comuni. Ebbene ho creduto di poter anche oggi stesso, ed in occasione della legge che discutiamo, proporre una disposizione da divenire un articolo transitorio